

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA  
BIENNIO 2009/2011***

ART. 1

Oggetto dell'appalto

ART. 2

Carattere del servizio

ART. 3

Durata dell'appalto

ART. 4

Corrispettivo

ART. 5

Offerta

ART. 6

Aggiudicazione dell'appalto

ART. 7

Modalità di svolgimento

ART. 8

Personale

ART. 9

Obblighi dell'appaltatore

ART. 10

Inadempienze

ART. 11

Risoluzione

ART. 12

Documenti

ART. 13

Spese contrattuali

ART. 14

Cessione e subappalto

ART. 15

Norme finali

#### Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio di assistenza agli alunni diversamente abili dovrà supportare l'autonomia e la socializzazione degli alunni portatori d'handicap, integrando il sostegno scolastico durante l'orario di permanenza a scuola.

In particolare:

- Garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile promuovendone la piena integrazione a scuola;
- Prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona disabile alla vita scolastica;
- Predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale e finalizzati alla crescita culturale della persona disabile.

L'assistenza educativa scolastica può prevedere le seguenti funzioni:

- Cura dell'igiene e delle funzioni primarie della persona disabile affidata all'assistente educatore
- Organizzazione del lavoro socio-educativo in autonomia tecnica da parte dell'assistente educatore, compatibilmente alla congruità e coerenza con il Programma Educativo Individualizzato (PEI)
- Valorizzazione di attività ed ambiti di intervento extra scolastici atti a migliorare le competenze didattiche/sociali della persona disabile
- Facilitazione delle relazioni tra famiglia, scuola e territorio, all'interno di una progettualità condivisa con gli operatori interessati
- Collaborazione nella formulazione delle politiche comunali socio-educative per i disabili, progettazione ed attivazione di servizi, anche di natura sperimentale/innovativa.

È inoltre inserito nel presente appalto il servizio di assistenza durante la refezione scolastica nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

Il servizio, rivolto ai soggetti diversamente abili frequentanti un istituto scolastico potrà subire riduzioni o incrementi del monte ore complessivo annuo in relazione al numero e alla gravità dell'handicap degli alunni.

L'appalto in oggetto sarà espletato da cooperative sociali di tipo "A".

Per assicurare la continuità del Servizio le assenze del personale, non programmate non potranno essere superiori alle 24 ore. Le cooperative provvederà ove possibile alla sostituzione del personale assente anche prima di tale scadenza.

#### Art. 2 – CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, salvo cause di forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

#### Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita per il periodo **settembre 2009 – giugno 2011**.

Alla scadenza il contratto si intende risolto di diritto senza alcuna formalità.

Sono possibili, nel caso di eventuale proroga, modifiche non sostanziali agli interventi descritti nel presente Capitolato speciale d'appalto, in funzione delle situazioni specifiche che si dovranno gestire. Tali possibili modifiche andranno messe per iscritto e allegate alla proroga contrattuale.

#### Art. 4 – CORRISPETTIVO

Il prezzo posto a base d'asta base per la figura dell'assistente educatore è fissato in **€15,00 orarie** oltre iva, ( se dovuta) per un monte ore annuo di circa n° **6396** per l'assistenza educativa scolastica e di n° **270** per l'assistenza durante il servizio mensa. L'importo biennale presunto a base dell'affidamento è complessivamente di **€199.980,00** oltre iva ( se dovuta).

Il servizio verrà aggiudicato alla Cooperativa concorrente che avrà prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri meglio specificato nell'articolo 5.

La fatturazione avverrà mensilmente per le ore effettivamente svolte e rendicontate.

#### Art. 5- OFFERTA

L'offerta di gestione del servizio dovrà essere presentata tenendo conto di quanto specificato nel presente Capitolato .

La documentazione inerente l'efficacia gestionale del servizio di assistenza educativa scolastica, dovrà comprendere:

1. progetto di gestione del servizio indicante obiettivi e risultati da raggiungere, con riguardo agli indicatori e strumenti per la valutazione dell'efficacia, efficienza e soddisfazione degli utenti, tenuto conto delle esigenze del servizio sopra individuate;
2. numero degli operatori da utilizzare e relative qualifiche, specificando la possibilità di utilizzare eventuali risorse complementari oltre a quelle richieste per consentire varianti aggiuntive e migliorative del progetto;
3. proposte relative al sistema di controllo e verifica del servizio erogato;
4. programmi/iniziative di formazione, aggiornamento e coordinamento del personale;
5. eventuali proposte relative a possibili attività in comune tra il servizio di assistenza educativa scolastica e il Servizio di formazione all'autonomia per disabili denominato "Il Melograno" di Sotto il Monte Giovanni XXIII;
6. previsione di Progetti Mirati di Territorio, interventi di propedeutica al lavoro o inserimenti lavorativi protetti.

#### Art. 6 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'affidamento del servizio avverrà mediante gara di pubblico incanto da espletarsi con le modalità previste dall'art. 83 del D.Leg.vo 163/2006 .

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di discordanza tra importo di offerta in cifre e in lettere sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non sono ammesse offerte in aumento.

L'aggiudicazione avverrà al giudizio insindacabile dell'Ente appaltante, tenuto conto del rapporto prezzo e qualità del servizio offerto, con particolare riferimento agli obiettivi generali e specifici indicati agli articoli del presente Capitolato.

Su richiesta del Comune di Carvico, le cooperative saranno tenute a fornire tutte le ulteriori informazioni/documentazione ritenute necessarie per formulare una più precisa valutazione del servizio offerto.

La commissione valuterà le offerte avendo la disposizione un massimo di 100 punti da attribuire con i criteri seguenti:

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| ➤ Efficacia progetto gestionale: | punti 60 |
| ➤ Offerta economica:             | punti 40 |

Per la valutazione del progetto gestionale si prenderanno in considerazione i parametri sotto riportati:

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| ➤ Progetto di gestione del servizio | massimo punti 25 |
|-------------------------------------|------------------|

➤ Personale utilizzato e migliorie	massimo punti 15
➤ Procedure interne di valutazione	massimo punti 5
➤ Capacità formative/coordinamento	massimo punti 5
➤ Proposte in comune tra i due servizi	massimo punti 5
➤ Progetti mirati di territorio	massimo punti 5

### **Componente economica : 40 punti.**

L'offerta economica dovrà riportare il costo orario a base d'asta.

Alla cooperativa che avrà offerto il ribasso percentuale più alto verrà attribuito il punteggio massimo.

Alle altre cooperative verrà attribuito un punteggio determinato in proporzione al rapporto tra l'offerta proposta e l'offerta con ribasso più alto, secondo la seguente formula:

$$\text{PUNTEGGIO} = \frac{\text{OFFERTA PIU' BASSA} \times 40}{\text{OFFERTA VALUTATA}}$$

#### **Art. 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI:**

La gestione dei servizi a carico della cooperativa vincente dovrà essere flessibile ed adattabile ad eventuali modifiche all'organizzazione dei servizi derivanti da necessità future delle istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione nonché da modifiche normative.

Gli operatori dovranno provvedere al supporto all'autonomia ed alla socializzazione per gli alunni interessati.

L'elenco nominativo degli alunni sarà fornito annualmente dal Comune almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'anno scolastico.

L'orario del servizio sarà personalizzato tramite accordo con la Direzione Didattica ed il Servizio Sociale Comunale.

#### **Art. 8 – PERSONALE**

Il personale incaricato dalla Cooperativa dovrà possedere la qualifica di assistente educatore per l'assistenza educativa scolastica. Dovrà mantenere un contegno riguroso e corretto e nel rispetto della legge 675/96 la cooperativa è tenuta ad indicare il/i responsabile/i della privacy.

La continuità del personale attualmente in servizio e la copertura di temporanee assenze verranno nel possibile assicurate dalla Cooperativa aggiudicataria.

Il personale svolgerà la propria attività in base ai criteri operativi stabiliti dalla cooperativa che individuerà un referente per i necessari collegamenti con il Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune di Carvico, con il quale si stabiliranno incontri periodici.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della cooperativa aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

#### **Art. 9 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

È fatto divieto alla Cooperativa appaltatrice di utilizzare le ore messe a disposizione per l'espletamento del servizio di assistenza educativa per qualsiasi altra attività non prevista dal presente capitolato. La Cooperativa appaltatrice, nell'espletamento del servizio, dovrà avere particolare attenzione a non eccedere il monte ore pattuito e avrà cura di comunicare tempestivamente, per iscritto, all'Assistente Sociale eventuali cambiamenti del servizio.

La cooperativa appaltatrice risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose, verso l'Amministrazione comunale, i terzi e verso i prestatori di lavoro comunque provocati

nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

La Cooperativa appaltatrice si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono della prestazione oggetto del capitolato.

Per l'esecuzione degli interventi in oggetto, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'appaltatore in impegna a provvedere a sue spese a:

- Assicurazioni di ogni specie, compresa quella per la responsabilità civile verso terzi;
- Inquadrare il personale dipendente al IV livello del contratto nazionale di lavoro della categoria e rispettare le disposizioni di legge in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale;
- Dare priorità d'assunzione, per l'espletamento del servizio e per continuità educativa, al personale che ha operato nei due anni scolastici precedenti il presente appalto.

Resta comunque salva ogni possibilità di accertamento e controllo da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo.

#### Art. 10 – INADEMPIENZE

Ove l'Amministrazione comunale di Carvico dovesse accertare che le prestazioni oggetto del presente capitolato non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito e con la dovuta professionalità, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo raccomandata, alla Cooperativa aggiudicataria l'inadempienza rilevata, potrà a suo insindacabile giudizio, o fare eseguire le prestazioni, per le quali è stata formulata la contestazione, da altra impresa con addebito delle spese oppure risolvere il contratto, fatte salve e riservate eventuali azioni per il risarcimento danni.

#### Art. 11 – RISOLUZIONE

Nell'ipotesi di inadempienza a quanto previsto dall'articolo 1, ultimo capoverso, qualora la Cooperativa non provvederà alla momentanea sostituzione del personale assente oltre le 24 ore presunte, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente alla sostituzione di altro personale con rivalsa della spesa.

Se si ripeterà tale inadempienza l'Amministrazione potrà provvedere alla risoluzione del contratto. Il contratto può esser risolto dai due contraenti, oltre che nei casi sopraelencati, anche nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- Grave inadempimento della Cooperativa appaltatrice atto a compromettere il risultato del servizio;
- Ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Comune per oltre tre mesi.

L'appaltatore, oltre ad ovviare all'infrazione nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di € 155,00 ad un massimo di € 520,00 da applicarsi con provvedimento del funzionario dirigente.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

#### Art. 12 – DOCUMENTI

1. Le cooperative interessate dovranno presentare i documenti meglio dettagliati nel bando di gara:
  - Elenco degli operatori
  - Progetto di gestione del servizio
  - Offerta economica
2. Alla stipula del contratto la cooperativa aggiudicataria dovrà presentare polizza fideiussoria pari al 10% dell'importo del contratto .

#### Art. 13 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e i diritti del presente atto, inerenti e conseguenti fino alla sua completa esecuzione, sono a carico della cooperativa appaltatrice.

#### Art. 14 – CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione, nonché la perdita della cauzione.

#### Art. 15 – NORME FINALI

Qualsiasi questione dovesse insorgere fra Comune e cooperativa in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto verrà deferita al giudizio di un collegio arbitrale con sede in Carvico e costituito da tre arbitri, nominati uno dal Comune, uno dalla cooperativa ed uno di comune accordo tra le parti – in difetto, dal Presidente del Tribunale, su Collegio Arbitrale, così costituito deciderà secondo legislazione.

La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano al ricorso all'autorità giudiziaria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Penale.

Si applicheranno, inoltre, le leggi ed i Regolamenti che potranno venire emanati nel corso del contratto e aventi attinenza con il servizio oggetto dell'appalto.

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Carvico – Via Santa Maria, 13.